

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1279/05
di Antonio De Poli (PPE-DE)
al Consiglio

Oggetto: Prestazioni sociali agevolate

In Italia, il D.Lgs. 109/1998 ha stabilito criteri unificati, individuando come riferimento, ai fini della valutazione della situazione economica, il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (art.2).

Ha altresì stabilito (art. 3 comma 2) che per talune prestazioni si può assumere come riferimento una composizione del nucleo familiare estratta, cioè diversa da quella risultante dalla reale certificazione anagrafica.

Il D.Lgs. 130/2000 ha poi ulteriormente precisato tale possibilità, stabilendo che per le persone in condizione di gravità fruitrici di prestazioni sociosanitarie a carattere diurno, residenziale e semi-residenziale la valutazione socio-economica debba riferirsi al solo assistito, e non al suo nucleo familiare (introduzione del principio del reddito individuale). Tale decreto dispone altresì l'emissione di due successivi provvedimenti: il primo, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Solidarietà Sociale (oggi Ministro del Welfare) e del Ministro della Sanità (oggi Ministro per la Salute), avrebbe dovuto stabilire i limiti di applicazione della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 130/2000; il secondo, avrebbe dovuto indicare con precisione per quali prestazioni sociosanitarie si dovesse utilizzare il riferimento del reddito individuale; prestazioni e condizioni di cui all'art. 3 septies comma 3 del D.Lgs. 502/1992.

Il primo provvedimento non è ancora stato emanato ma resta costituito dalla bozza che nel febbraio 2003 venne predisposta dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Welfare (che in data 6 marzo 2003 raccolse il parere positivo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute), trasmessa poi, un anno dopo – febbraio 2004 - all'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla Direzione generale per le Politiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei Minori, ai fini dell'iscrizione della bozza di provvedimento all'ordine del giorno della Conferenza Unificata.

Potrebbe il Consiglio far sapere se sia a conoscenza di tale situazione in Italia? E' il Consiglio consapevole della necessità di conoscere gli effetti derivanti dall'applicazione dell'ISE a livello nazionale? E' esso altresì consapevole che il probabile effetto derivante dal rispetto del principio introdotto con il D.Lgs. 130/2000 in Italia potrebbe costituire una ulteriore difficoltà di ordine finanziario per gli enti locali e che la priorità dovrebbe essere la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 22 della L.328/2000? Ritiene il Consiglio di intervenire per agevolare, con i mezzi a sua disposizione, in Italia e in Europa, l'attuazione di una politica più sensibile nel settore delle prestazioni sociali agevolate?